



Giovanni Maria Nasmati

All. "A" ad atto n. 6326 Racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro Servizi Per Il Volontariato Abruzzo - Ente Del Terzo Settore"

in breve

"Centro Servizi Per Il Volontariato Abruzzo - Ets"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione "Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Centro Servizi per il volontariato Abruzzo - ETS" o, ancora in forma abbreviata, "CSV Abruzzo - ETS", d'ora in avanti anche CSV. L'utilizzazione dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS", è condizionata all'avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta perfezionata detta iscrizione l'indicazione o l'acronimo di cui sopra dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in L'Aquila Via Giuseppe Saragat, 10 e sedi effettive, ai sensi del Art. 46 c.c., nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo individuate dal Consiglio Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'associazione. CSV Abruzzo è una Associazione del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, riconosciuta, senza fine di lucro, apolitica e aconfessionale. Fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo sanciti dalla Costituzione Italiana, assume a proprio riferimento la Carta della Rappresentanza.

Il CSV non ha scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste nello statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - FINALITA'

Il CSV Abruzzo ETS persegue l'obiettivo di realizzare, direttamente, unitamente, o tramite terzi, in via esclusiva o comunque principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore realizzando ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli Enti del Terzo Settore x, per l'interesse generale e con i criteri di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, pubblicità e trasparenza, di cui all' art. 63, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore").

Si propone, in tal senso, di organizzare, gestire ed erogare i servizi di cui al n.2 del successivo articolo 3, al fine di promuovere e consolidare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore in Abruzzo, senza distinzione tra Enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Il tutto nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali

definiti dall'ONG ai sensi dell' articolo 64, comma 5, lettera d) del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - ATTIVITA' E SERVIZI

Il CSV svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lettere:

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo favorendo la crescita, il coordinamento e l'efficacia delle

Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Saranno svolte iniziative sociali con finalità educative e di cittadinanza attiva;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il CSV Abruzzo, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, erogherà i seguenti servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e

la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

L'associazione può svolgere ogni altra attività diversa ritenuta idonea alla realizzazione dei fini statuari purché secondarie e/o strumentali rispetto a quelle sopra elencate ed ai sensi e con i criteri dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti, nelle forme e alle condizioni di legge. L'individuazione di dette attività, tempo per tempo, è affidata al Consiglio Direttivo.

I servizi del CSV come richiamati nell'art. 63 D. Lgs. 117/2017, a seguito dell'accreditamento di cui all'art. 61 del Codice del Terzo Settore, sono erogati attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del Codice del Terzo Settore. E' fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

Il CSV potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento.

Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.

Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CSV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del Terzo Settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del Terzo Settore

L'Associazione può partecipare a progetti e programmi di altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe.

Art. 4 - APPARTENENZA: ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Sono Soci Fondatori del CSV Abruzzo i soci degli enti gestori dei CSV abruzzesi al momento dell'approvazione del presente Statuto. Gli stessi sono ammessi come soci e con la predetta qualità di Fondatori, e vengono iscritti nel libro dei soci a seguito dell'approvazione del presente Statuto.

Possono far parte quali soci ordinari dell'associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore aventi sede legale in Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile - che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell'Associazione.

Sono considerati Enti del Terzo Settore a rilevanza regionale quelli aventi sede legale in Abruzzo, a struttura federale (un ente di livello superiore che associa gli altri) e costituiti da Enti del Terzo Settore con sede legale ed attività svolte in almeno 2 province della regione Abruzzo. Allo scopo di garantire le finalità di cui

all'art. 61 comma 1 lett. g) D. Lgs. 117/2017, gli Enti a rilevanza regionale potranno far parte quali soci ordinari del CSV Abruzzo unicamente attraverso l'Ente di livello superiore o quello che dagli Enti federati venga scelto e delegato a tanto.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma, secondo le modalità e con le allegazioni documentali stabilite dal medesimo organo. L'aspirante socio dovrà altresì eleggere domicilio per le comunicazioni da parte del CSV con indicazione di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata ad esso riferibile.

Il consiglio Direttivo deve entro 90 giorni deliberare sull'ammissione o sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione dandone immediata comunicazione scritta agli interessati ed iscrivendo la delibera sul libro degli associati. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente

Statuto anche – ove se ne presenti la necessità – dichiarando la disponibilità a concorrere alle esigenze organizzative del CSV con i propri mezzi e le proprie

strutture, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto e di tutte le norme dell'associazione, a

versare la quota associativa all'ingresso, quella annuale e i contributi eventualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. L'aspirante socio e chi ne

ha la rappresentanza legale non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi

con il CSV e il rappresentante legale non deve aver subito condanne penali per

delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) né

essere o essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti o iscrivibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività. Non deve altresì aver posto in essere condotte incompatibili con i CSV e/o comunque con i principi, i valori e le norme del presente statuto. Devono avere statuti conformi alla Costituzione ed alle leggi vigenti e rispettosi del principio di democraticità della struttura associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione deliberata motivatamente dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso per:

Violazione degli obblighi previsti dal presente statuto.

Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti nel presente articolo

Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all'attività ed al funzionamento dell'Associazione.

Morosità nell'eventuale pagamento della quota sociale e degli importi eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d'atto del Consiglio stesso.

Le esclusioni vengono decise dai medesimi organi e con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno il diritto:

se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, di votare direttamente o indirettamente in assemblea con le modalità, le forme e le eccezioni appresso specificate, ed in particolare di eleggere democraticamente gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, fermo restando che, come appresso ulteriormente specificato, la maggioranza dei voti di ciascuna assemblea è attribuita alle organizzazioni di volontariato, e che il CSV stabilisce misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati e misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

di essere informati sulle attività del CSV e controllarne l'andamento;

di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;

di frequentare i locali del CSV;

di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal CSV;

di concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci del CSV, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; di partecipare attivamente nella gestione del CSV rispettando la disponibilità dichiarata con la domanda di ammissione, versare la quota associativa e le altre quote richieste e deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del CSV:

- l'Assemblea Regionale;

- le Delegazioni Territoriali;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

- il Collegio dei garanti.

Il consiglio direttivo ed il presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo Settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti specifici di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017.

La candidatura ad elezioni politiche europee, nazionali e locali causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CSV fino alla proclamazione degli eletti.

I componenti degli organi sociali a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti giudiziari non definitivi e per delitti non colposi dell'Autorità giurisdizionale penale, o che siano iscritti nel registro degli indagati possono essere sospesi dall'incarico, da parte del Collegio dei Garanti, fino al termine del procedimento con archiviazione o sentenza passata in giudicato.

In attuazione delle facoltà previste dall'art. 26 comma 3 del Codice del Terzo Settore, non può far parte degli organi sociali del CSV (a meno che non si tratti del rappresentante nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo nell'organo di controllo) e, se eletto e/o nominato, decade dall'incarico:

Chi si trovi nelle condizioni descritte nell'art. 61, c. 1, lett. i) punti 1-2-3-4 del Codice del Terzo Settore

Chi abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo del CSV.

Chi abbia incarichi di governo nazionale o presso gli enti locali o incarichi di amministrazione presso gli enti prevalentemente partecipati o controllati da enti pubblici;

Chi abbia o abbia avuto, fino a 5 (cinque) anni dalla cessazione, rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV.

I presidenti e componenti dell'organo di amministrazione di enti di qualsiasi tipo, di regime pubblicistico o privatistico, che abbiano o abbiano avuto, fino a 5 anni dalla cessazione, rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV.

Chi si trovi o si sia trovato, fino a 5 (cinque) anni dalla cessazione, in qualsiasi altra posizione di conflitto di interessi con il CSV.

Chi abbia subito condanne penali per delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) o sia o sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti o iscrivibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività.

Chi sia interdetto, inhabilitato, fallito.

Con riguardo all'Organo di Controllo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei componenti degli altri organi del CSV:

Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità fin qui menzionate.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del CSV Abruzzo.

L'assemblea è composta dai soci ed è convocata dal presidente Regionale.

Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e munita della copia del documento di identità del rappresentante legale del socio. E' ammessa al massimo una sola delega.

Per garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato (Art. 61 lett. f del Codice del Terzo Settore) si utilizzerà un meccanismo di voto ponderato attribuendo un numero di voti maggiore all'insieme dei soci che hanno la qualifica di OdV. In particolare nel momento della convocazione dell'assemblea, qualora i soci convocati ed aventi diritto di voto non siano costituiti in maggioranza semplice da organizzazioni di volontariato, al voto che verrà espresso da ciascuna delle OdV verrà attribuito un valore numerico superiore a uno ed accresciuto proporzionalmente fino a costituire, sommato a quello delle altre OdV, la maggioranza semplice, secondo la seguente formula:

$$1 \text{ sta al totale delle OdV convocate come } x \text{ sta al totale degli ETS non OdV convocati} + 1.$$

Il valore della "x" sarà quello attribuito al voto della singola OdV.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno.

Essa si riunisce in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci o dalla metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea è convocata dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci. Con i presupposti previsti dall'art. 24 comma 4 D. Lgs. 117/2017 potranno essere previste e disciplinate con apposito regolamento assemblee separate.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per deliberare le modifiche dello statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le altre delibere occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea in sede ordinaria:

approva il programma generale annuale di attività del CSV;

approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;

provvede alla elezione, alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio

Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei

loro confronti;

discute ed approva le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio

Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sul riesame dell'esclusione degli associati;

delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;

- scioglimento del CSV Abruzzo e devoluzione del suo patrimonio;

- trasformazione, fusione o scissione del CSV

Per ragioni d'ordine e per favorire la partecipazione alla discussione (art. 61 comma 1 lett. g) e h) D. Lgs. 117/2017) l'assemblea ordinaria, quando se ne presenti la necessità o opportunità in relazione a ragioni di ordine e comunque nel caso dell'elezione delle cariche sociali, potrà essere svolta con tavoli di lavoro dei soci delle delegazioni territoriali e con successiva espressione del voto in assemblea tramite un numero di 8 soci designati per ogni delegazione 5 dei quali appartenenti al novero delle rispettive ODV associate. Nella convocazione saranno specificate le predette modalità di svolgimento. Le votazioni verranno espresse con i medesimi criteri, forme e modalità previsti nei precedenti commi del presente articolo.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e presso le altre sedi di delegazione.

Art. 8 - DELEGAZIONI TERRITORIALI

Al fine di rispettare la partecipazione e la rappresentatività nei territori provinciali,

con criteri di pariteticità fra di essi, e in attuazione dell'art. 61 c. 1 lett. g) e h) del Codice del Terzo Settore, il CSV Abruzzo ETS articola la propria presenza sul territorio con quattro delegazioni territoriali, una per provincia, le quali potranno provvedere, d'intesa con il CSV, all'apertura di sportelli anche infraprovinciali, ove necessario.

Sono enti aderenti alle delegazioni territoriali gli associati aventi sede legale nelle province di competenza. Le delegazioni territoriali concorrono alla programmazione delle attività del CSV, rappresentando agli organi amministrativi regionali le esigenze di ciascun territorio.

In particolare le delegazioni territoriali:

Svolgono un ruolo di reale collegamento tra gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, favorendo le relazioni e la collaborazione tra gli stessi ed in particolare tra questi e le istituzioni pubbliche locali;

Promuovono iniziative territoriali volte alla realizzazione delle finalità e degli scopi del CSV Abruzzo così come indicati nel presente statuto;

Relativamente alla gestione del CSV la delegazione territoriale:

Attua il programma annuale del CSV Abruzzo nel territorio di competenza;

Raccoglie le istanze e valuta i bisogni espressi dagli Enti del Terzo Settore del territorio e trasmette tali proposte ed esigenze al CSV Abruzzo che dovrà valutarle ed eventualmente farle proprie nella programmazione e nella realizzazione dei servizi;

Informa sui servizi erogati dalle strutture operative del CSV e favorisce la partecipazione alle iniziative in programma;

Valuta l'efficacia e la qualità dei servizi erogati e la loro rispondenza alle necessità esplicite o implicite delle associazioni.

Sviluppano i rapporti nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche presenti nel proprio territorio di riferimento, al fine di favorire la costruzione di rapporti di sussidiarietà tra il mondo del Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio.

Il CSV per tali fini destina annualmente – in occasione della formazione del bilancio preventivo e sulla base del programma - una quota delle risorse generali di bilancio alle attività di servizio delle delegazioni, secondo criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e con delega di funzioni, nei rispettivi territori, riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti e nei limiti da queste stabilite anche del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Le delegazioni territoriali sono governate da un organo amministrativo (Consiglio Direttivo di Delegazione) composto dai tre componenti del consiglio direttivo del CSV eletti tra i candidati di ciascuna di esse. Al suo interno l'organo elegge il Capo Delegazione, che sovrintende alle attività della Delegazione nei limiti e secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del CSV regionale. Ai componenti sono richiesti gli stessi requisiti e vengono applicate le stesse regole previste per i componenti del Consiglio Direttivo del CSV regionale.

L'organo di amministrazione della delegazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del CSV Abruzzo, i quali potranno procedere anche con l'acquisizione di documentazione e/o informazioni utili presso le delegazioni, ovvero con attività ispettiva.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del CSV ed è composto da 12 consiglieri eletti dall'assemblea in termini di pariteticità territoriale. A tal fine per ciascuna elezione ogni delegazione dovrà esprimere un numero di almeno tre candidati, sottoponendo gli stessi al voto dell'assemblea che esprimerà 12 (dodici) preferenze in termini di pariteticità territoriale. L'organo di amministrazione delle delegazioni territoriali è composto dai tre componenti del consiglio direttivo eletti tra i candidati di ciascuna di esse.

Il Consiglio Direttivo amministra e dirige l'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

In particolare:

- Esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- Elegge nel suo seno il Presidente, che è anche Presidente dell'associazione;
- Elegge il Vice Presidente – Vicario, che assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e, su indicazione del Presidente e in termini di pariteticità territoriale, il Comitato Esecutivo composto di 4 (quattro) membri, tra i quali necessariamente sono ricompresi il Presidente ed il Vice Presidente Vicario. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, attua le delibere e le decisioni del Consiglio Direttivo e gestisce l'ordinaria attività del CSV e le attività ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca la persona che provvede al coordinamento operativo e alla tenuta amministrativa dell'associazione;
- nomina i rappresentanti del CSV negli organismi delle associazioni nazionali di rappresentanza dei Centri di Servizio;
- determina le sedi effettive e le eventuali sedi operative del CSV;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali del

CSV;

- pianifica l'assunzione di personale dipendente e dispone rapporti di collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, il programma annuale di attività;
- decide, su proposta del Presidente, in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, all'avvio e all'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci, e decide su di esse con motivato parere;
- richiede alle delegazioni territoriali il parere su questioni inerenti i bilanci e il piano di attività, che deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano di diritto i componenti dell'Organo di controllo con funzioni consultive. Partecipano altresì e senza diritto di voto coloro che vengano invitati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti il Consiglio Direttivo decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica. Sono rieleggibili ma non possono effettuare più di tre mandati consecutivi.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce

almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del CSV. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede con l'integrazione del primo dei non eletti, in difetto viene convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante il quale resta in carica fino alla fine del mandato del consiglio del quale entra a far parte e potrà essere rieletto al massimo per altri due mandati.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente; nelle espressioni di voto segreto, in caso di parità di voti, la delibera si intende respinta.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché Presidente

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi e pertanto per un massimo di otto anni. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce le esecuzioni delle deliberazioni dei predetti organi.

Vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione e sull'osservanza dello statuto.

Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile.

Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, instaurando rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso. Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Cura gli interessi dell'associazione ed è il responsabile generale del buon andamento dell'azione sociale nella sua interezza.

Sottoscrive gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di

terzi.

Art. 11 - ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Sono organi di garanzia e controllo del CSV:

- a) L'organo di controllo
- b) il Collegio dei Garanti.

2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CSV

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché ed ancora sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo regolare funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia specificamente nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In questo caso tutti i componenti saranno revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Può in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo acquisendo, a tal fine, dagli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su affari specificamente determinati.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, salvo il membro effettivo con funzioni di Presidente che - qualora l'associazione sia accreditata come CSV - è nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo. Trattandosi di organo collegiale ed in ossequio all'art. 30 c. 5 del Codice del Terzo Settore, almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere convocati e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

Qualora sia necessario l'organo di controllo vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- Emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberi degli organi dirigenti;

- Disporre la sospensione di cui al precedente art. 6 comma 5;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organismi dirigenti, fra organi sociali proponendo, ove occorra, al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari da irrogare;

svolgere ogni altra funzione prevista ed attribuita al Collegio dal presente Statuto.

E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia al giudice ordinario.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza di un membro effettivo, eletti dall'Assemblea e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. I componenti restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta se ne presenta la necessità e comunque quando la convocazione è richiesta dagli organi di CSV Abruzzo.

Le decisioni del Collegio devono essere prese con il rispetto del principio del contraddittorio e sono inappellabili.

Delle proprie riunioni i Garanti redigono apposito verbale che viene conservato a loro cura nell'apposito registro.

Art. 14 - REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

Qualora si renda necessario verificare la sussistenza dei requisiti di incompatibilità previsti nel presente statuto, si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 15 – COORDINAMENTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO

La persona che coordina la gestione operativa e amministrativa del CSV Abruzzo nominata ai sensi dell'art.9, comma 2, partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale e li espone allo stesso Consiglio Direttivo. Coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi del CSV.

Art. 16 - BILANCIO E PATRIMONIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci, secondo le modalità e i termini previsti dal presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli

accantonamenti.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I termini possono essere prorogati per particolari esigenze del Consiglio Direttivo, fermi restando i tempi per il rispetto delle scadenze di legge e amministrative.

E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

Il patrimonio del CSV Abruzzo è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, erogazioni donazioni e lasciti, quote associative, contributi degli associati o di terzi. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Le entrate del CSV sono:

- Le risorse del FUN ad esso destinate di cui al Codice del Terzo Settore;
- Le eventuali quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione e anno per anno;
- I contributi straordinari o per particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti;
- I versamenti volontari degli associati;
- Le erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti
- I contributi degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti o istituzioni private e pubbliche;

- Le entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Gli introiti da manifestazioni o raccolte pubbliche;
- I rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 17 - BILANCIO SOCIALE

Il CSV redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi della lett. l), co. 1, art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attraverso il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo Settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il CSV deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente. L'esame dovrà essere consentito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e, qualora il socio intenda acquisire copie, lo farà a

proprie spese.

Art. 19 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il CSV attua, anche attraverso i regolamenti di funzionamento degli organi sociali, politiche di trasparenza e pubblicità dei propri atti. Il programma annuale delle attività del CSV, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed i curricula degli amministratori sono pubblicati sul sito internet del CSV. Il CSV pubblica altresì ogni altra informazione per la quale sia previsto dalla legge il relativo obbligo.

Art. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci componenti l'assemblea.

Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E REVOCA

DELL'ACCREDITAMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Qualora l'associazione sia accreditata come CSV, in caso di scioglimento, estinzione o revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del FUN ad essa assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del

FUN ai sensi dell'art. 63 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Nella medesima ipotesi gli eventuali beni mobili o immobili acquisiti dal CSV con le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da CSV Abruzzo secondo le indicazioni provenienti dall'Organismo Nazionale di Controllo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea con lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nel registro dei soci del CSV Abruzzo verranno automaticamente iscritte le associazioni risultanti socie dei CSV Provinciali, le quali sono considerate a tutti gli effetti soci fondatori del CSV Abruzzo.

In sede di prima applicazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo verrà costituito da tre componenti per ogni CSV Provinciale, attualmente operante. I consiglieri verranno indicati da ogni consiglio direttivo dei CSV provinciali. Il nuovo Direttivo così composto provvederà alla nomina del presidente. I consigli direttivi dei CSV provinciali restano in carica in qualità di organi di amministrazione delle delegazioni territoriali fino alla scadenza del nuovo Consiglio Direttivo, dovendosi poi procedere a contestuale rielezione.

Il Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dei commi precedenti, resterà in carica per quattro anni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo Settore e nel Codice Civile, e ogni altra disposizione prevista dalla Legge.

I limiti di mandato per il Presidente, per i componenti il Consiglio Direttivo, e le Delegazioni Territoriali, nonché di ogni altro Organo Sociale, hanno effetto a

partire dal primo rinnovo di tali Organi successivo all'entrata in vigore del presente
statuto.

Il presente Statuto, come modificato, fa riferimento a compiti e obblighi del CSV
ed ai rapporti tra questo e gli organismi territoriali e nazionali di controllo ed ha
pertanto efficacia condizionata al conseguimento dell'accreditamento ai sensi degli
artt. 61 ss. del Codice del Terzo Settore. In difetto dell'accreditamento perderà
automaticamente vigore e sarà sostituito dallo Statuto previgente. Perderanno in
questo caso vigenza anche gli atti e le deliberazioni assunti in relazione alle norme
del presente statuto.

Chieti, lì 26 febbraio 2020

Firmato in calce ed a margine Milano Luigi, Di Bonaventura Ermanno, Di
Bonaventura Casto, Pichini Massimo, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

''' Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.